



Comune di Torregrotta

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

ORDINANZA N. 35 DEL 06 MAGGIO 2022

OGGETTO: Divieto di sosta con rimozione forzata nella via Nazionale (SS 113) in occasione del passaggio della 5^A tappa della corsa ciclistica "GIRO D' Italia 2022".

IL SINDACO

Vista la nota, prot. n. 6619 del 02.05.2022 della Prefettura di Messina, con la quale è stata rammentata l'opportunità dell'emanazione delle ordinanze di divieto di sosta in occasione del passaggio della 5^A tappa della corsa ciclistica "GIRO D' Italia 2022", il cui passaggio nel territorio di questo Comune è previsto nel giorno 11.05.2022;

Considerato che in data 06.05.2022, come da nota prot. n. 6723 del 02.05.2022, presso la Questura di Messina si è tenuto un tavolo tecnico dove sono stati convocati anche i rappresentanti dei Comuni interessati dal passaggio della 5^A tappa CATANIA- MESSINA, nel quale sono state fornite indicazioni operative per quanto di rispettiva competenza;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione di che trattasi, procedere alla modifica della regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta, in modo tale da istituire, nella giornata del 11 maggio 2022, il divieto di sosta, con rimozione forzata, nella via Nazionale (S.S. 113);

Atteso, quindi, che si rende necessario adottare un formale provvedimento di disciplina e regolamentazione della circolazione come innanzi meglio specificato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/00 e s.m. i. e avvalendosi delle funzioni attribuite con determina sindacale n. 04 del 02/01/2019;

Visti il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e del Servizio di P.M.;

Visto il D. Lgs 30.04. 1992 n. 285 e ss.mm.ii e il D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii*;

ORDINA

che, per i motivi sopra esposti sia istituito nella via Nazionale (S.S. 113) il giorno 11.05.2022

il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ambo i lati, dalle ore 08:00 fino alla conclusione della gara ciclistica.

Durante il periodo della sospensione temporanea della circolazione:

- o Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione di segnaletica temporanea;
- o In caso d'inosservanza di quanto sopra descritto, si procederà ai sensi del C.d.S..

DISPONE

la trasmissione della presente:

al responsabile dell'Area 1^A, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e per la trasmissione:

alla Prefettura di Messina;

alla Questura di Messina - divisione Gabinetto.

al Comandante Stazione Carabinieri di Fondachello Valdina;

al responsabile dell'Area 3^A e al Responsabile della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, rese note attraverso l'apposizione della prevista segnaletica stradale, collocata a cura dell'Area Territorio e Ambiente di questo Ente, saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania.

In relazione al combinato disposto dall'art. 37 comma 3° del D.Lgs. nr. 285/92 così come modificato ed integrato dalla L. 214/2003 e dall'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 e s.m. ed i., chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può proporre ricorso, da notificarsi a mezzo raccomandata a/r entro 60 giorni dalla pubblicazione, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Trasporti e all'Ente competente per l'apposizione della segnaletica, ai sensi e con le modalità previste dal combinato disposto degli articoli sopraindicati, al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni nei modi e termini di legge.

Torregrotta, lì 06 maggio 2022



Il Sindaco
Dott. Antonino Caselli